



18/160/CU4/C6

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE LA
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI
IDONEITÀ, CON VALORE DI ESAME DI STATO ABILITANTE,
FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI.**

*Intesa ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e
del paesaggio"*

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa subordinata all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate.

- dopo le parole: *"Regolamento recante la disciplina, Codice dei beni culturali e del paesaggio"* sono inserite le seguenti parole:
*"Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 (GU n. 271 del 02/11/1957) Approvazione del regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
Visto il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni."*
- all'art. 1:
 - dopo le parole: *"Il presente decreto stabilisce, con valore di esame di Stato abilitante"* sono inserite le seguenti parole: *"ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo. La prova di idoneità è"*;
 - le parole: *"negli allegati A e B"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"nella tabella 1 dell'allegato B del «Codice dei beni culturali e del paesaggio»"*;
- all'art. 2 la lettera b del comma 1 è sostituita dalle seguenti parole:
" b) coloro i quali che entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma I - ter del citato articolo 182, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) prima dell'a. a. 2013/14, le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali

della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonché i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013.”

- all’art. 3:
 - nella rubrica le parole: *“della prova”* è sostituita dalle parole: *“delle prove”*,
 - al comma 1:
 - le parole: *“nonché le modalità di svolgimentoove esistono i corsi accreditati di restauro”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“presso le istituzioni accreditate al rilascio del titolo quinquennale abilitante”*;
 - dopo le parole *“oneri per la finanza pubblica”* sono inserite le seguenti parole: *“,nonché, le modalità di svolgimento”*;
- all’art. 4:
 - al comma 1: le parole da *“e pratiche ...in materia di lavori di restauro, valutate in centesimi”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“pratiche e progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda dei settori di competenza scelti, valutate in centesimi.”*;
 - il comma 3 è sostituito dalle seguenti parole:

“3. Le prove di idoneità si svolgono con due prove teorico-pratiche.

 - a) La prima prova consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla sulle materie dell’allegato B e sulla legislazione dei beni culturali.*
 - b) La seconda prova si articola, in relazione ai 12 diversi ambiti di competenza di cui all’allegato A, e prevede la progettazione dettagliata, in materiali e metodi, di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto, un complesso di manufatti o un bene architettonico decorato. La valutazione della progettazione come atto critico deve verificare la formazione e competenza interdisciplinare del restauratore.”*;
 - al comma 4 le parole: *“agli allegati A e B”* sono sostituite dalle seguenti parole: *”all’allegato A”*;
 - i commi 5 e 6 sono sostituiti dalle seguenti parole:

“5. La traccia ed eventuali manufatti, un complesso di manufatti o un bene architettonico decorato da analizzare per lo svolgimento della seconda prova sono individuati a cura dell’Istituto Superiore per la

Conservazione ed il Restauro, dall'Opificio delle Pietre Dure, e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario.

6. La prima prova scritta sarà predisposta dalle università e dalle accademie accreditate per la classe LMR/02.”

➤ all'art. 5:

- nella rubrica le parole: “*Sottocommissioni esaminatrici*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*delle sottocommissioni*”;
- al comma 1:
 - la parola: “*cinque*” è sostituita dalla parola “*nove*”;
 - la lettera b) è sostituita dalle seguenti parole:
“*b) 2 (due) sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti degli istituti indicati all'art. 4 comma 5, l'altro tra i restauratori della terza area, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro, previste dall'art. 3 comma 1 del D.M.87/09;*”
 - dopo la lettera c) sono inserite le seguenti parole:
“*d) 4 (quattro) da selezionare tra i restauratori che hanno già acquisito la qualifica di restauratore dei beni culturali ai sensi dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 182 del codice dei beni culturali ed in possesso di diploma di laurea a ciclo unico in restauro, od equipollente/equiparato alla laurea magistrale nella classe LMR02, rilasciato dalle Scuole di Alta Formazione del Mibac (ISCR, OPD ed ICRCPAL) e dalle Università, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.*”;
- al comma 3, dopo le parole: “*ai commi precedenti.*” sono inserite le seguenti parole: “*, ad eccezione dei dirigenti tecnici che possono essere scelti tra tutti quelli del Ministero.*”;
- al comma 4 dopo le parole: “*dispari di componenti.*” Sono cancellate le seguenti parole: “*Ove possibile*”;

➤ all'art. 6:

- al comma 1, lettera b) le parole: “*scientifico disciplinare*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*di competenza*”;
- al comma 1, lettera c):
 - dopo le parole “*appresso indicati:*” sono inserite le seguenti parole: “*1.1) Conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;*”

- le cifre: “1.1” sono sostituite dalle seguenti cifre: “1.2”;
 - dopo il nuovo “1.2” sono inserite le seguenti parole: “1.3) *Capacità critica: definizione del perimetro in cui un intervento di restauro può muoversi, attraverso la lettura consapevole dell’immagine storica del manufatto e gli interventi conservativi proposti;*”
 - le cifre “1.2” sono sostituite dalle cifre: “1.4”;
 - le cifre “1.3” sono sostituite dalle cifre: “1.5”;
 - le cifre “1.4” sono sostituite dalle cifre: “1.6”;
 - al comma 1, alla lettera f), le parole: “o fac-simili” sono sostituite dalle seguenti parole: “, *complesso di manufatti o un bene architettonico decorato da analizzare,*”;
 - al comma 1, lettera h):
 - dopo le parole: “*competenza indicati*” le parole: “*negli allegati A) e B)*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*nell’allegato A)*”;
 - dopo le parole: “*gestione dei manufatti*” le parole :”o fac-simili” sono sostituite dalle seguenti parole: “*da analizzare*”;
- all’art. 8 nella rubrica le parole “*delle qualifiche di “restauratore di beni culturali”*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*della qualifica di restauratore dei beni culturali*”;
- all’allegato A le parole: “*PROFILI PROFESSIONALI*” sono sostituite dalle parole: “*SETTORI DI COMPETENZA*”;
- le parole da “*I profili professionali sono accorpati*” a “*ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee*” sono abrogate. Rimane solo l’allegato A così come modificato.

Roma, 13 dicembre 2018